RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 19

Perdita totale o parziale dell'organo superstite

Quando il militare od il civile, gia' affetto per causa estranea alla guerra da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari perda in tutto o in parte per causa di guerra l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidita' complessiva risultante dalla lesione dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite. Le indennita' dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dal successivo articolo 35, ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo. Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	II — Della pensione assegno o indennità di guerra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-19-perdita-totale-o-parziale-dell-organo-superstite/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it